

S T A T U T O

INDICE

Art. 1 - Denominazione, sede, durata, oggetto

Art. 2 - Soci

Art. 3 - Enti sostenitori

Art. 4 - Capitale Sociale - Patrimonio Sociale

Art. 5 - Bilancio preventivo - Documento Programmatico

Pluriennale - Bilancio Sociale - Utili

Art. 6 - Organi della Società

Art. 7 - Assemblea dei Soci

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Presidente

Art. 10 - Direttore

Art. 11 - Collegio Sindacale

Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

Art. 13 - Recesso ed esclusione del socio

Art. 14 - Regolamento interno

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

Art. 16 - Clausola compromissoria e rinvio

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "ASTI STUDI SUPERIORI Società Consortile a r. l.", denominazione usabile indifferentemente anche nella forma breve di "ASTISS s. c. r. l.".

Ai fini della responsabilità nei confronti dei terzi si applica l'art. 2615 del Codice Civile.

2. La società ha sede in Asti. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

3. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

4. La società non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

5. La società persegue finalità consortile con il preminente scopo di favorire e realizzare l'istituzione e la gestione, nel territorio della provincia di Asti, di corsi di istruzione di livello universitario come via per accrescere la formazione e la professionalità delle risorse umane.

A tal fine la società perseguirà, previe opportune intese con le Università e le Facoltà interessate, in relazione anche alle esigenze delle attività economiche e sociali di maggiore interesse per il territorio ed anche stipulando apposite convenzioni, l'istituzione di corsi di laurea, corsi di "master" ed altri percorsi formativi di tipo universitario.

In particolare la società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività, nell'interesse dei soci:

- favorire e sviluppare l'insediamento nella Provincia di Asti

di facoltà, corsi di laurea, corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di ricerca e di studio delle Università

- concorrere anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti, risorse, necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività.

La Società ha per oggetto, inoltre, di:

a) provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, al supporto logistico, operativo e finanziario per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca ad alto livello e scuole ad indirizzo speciale;

b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alle realtà regionale e provinciale, programmi di ricerca da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti universitari e centri di ricerca;

c) promuovere la realizzazione di centri universitari e parauniversitari;

d) concedere in uso attrezzature ed immobili alle Università per le facoltà, i corsi di laurea, i corsi di diploma, i corsi di specializzazione e le altre iniziative formative delle Università nella Provincia di Asti;

e) fornire supporti organizzativi e finanziari per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni cul-

turali nazionali ed estere;

f) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di servizi di segreteria preposti alla gestione di ogni possibile iniziativa culturale o di ricerca (convegni, seminari, aggiornamenti, servizi, biblioteca, etc.);

g) promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con scuole, università ed altri enti di istruzione pubblici o privati, corsi di perfezionamento ed attività didattiche per specializzazioni post-universitarie;

h) promuovere, elaborare, organizzare ed attuare, anche in collaborazione con scuole, università ed altri enti di istruzione, iter formativi e corsi didattici specificamente volti all'aggiornamento professionale, alla preparazione di nuove professionalità e alla formazione di personale qualificato per il settore della ricerca;

i) promuovere, organizzare e realizzare iniziative ed attività di ricerca, di sperimentazione, di consulenza e di assistenza professionale;

j) promuovere, predisporre, organizzare e realizzare strutture e servizi volti a favorire l'attività di insegnamento a livello superiore, universitario e post-universitario;

k) favorire l'affermazione e lo sviluppo delle professioni emergenti, mediante iniziative didattico culturali tese alla valorizzazione delle potenzialità delle risorse umane;

l) promuovere e individuare fonti di finanziamento per la ricerca e per la didattica presso istituzioni locali, nazionali ed europee.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, bancarie e assicurative necessarie, opportune o comunque utili per il normale svolgimento della propria attività e per il conseguimento degli scopi statutari.

La società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari, opportuni o comunque utili per il normale svolgimento della propria attività e per il conseguimento degli scopi statutari.

La società, inoltre, potrà concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie tipiche o atipiche, personali o reali in favore di terzi, ove le stesse siano correlate ad operazioni necessarie, opportune o comunque utili per il normale svolgimento della propria attività e per il conseguimento degli scopi statutari.

In coerenza con lo scopo primario sopra indicato e per la migliore utilizzazione delle strutture all'uopo predisposte, la società potrà svolgere ogni altra attività e servizi di natura formativa, di ricerca e di divulgazione, volte a sviluppare conoscenze e capacità operative anche avanzate, utili alle esigenze della Pubblica Amministrazione, delle imprese e degli enti e associazioni non commerciali.

In particolare, la società potrà realizzare e/o gestire, anche

in collaborazione con Enti pubblici e/o privati e con associazioni, strutture per l'offerta di corsi professionalizzanti, anche innovativi.

6. La Società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi od altri organismi aventi oggetto analogo, connesso, collegato o complementare al proprio e potrà concedere garanzie in genere, anche reali, in favore di terzi, ma esclusivamente per obbligazioni proprie.

#### ART. 2 SOCI

1. Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla formazione dell'atto costitutivo.

2. Possono entrare a far parte della Società soggetti pubblici e/o privati nazionali o internazionali che svolgano attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'art. 1.5.

3. Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare la quota che intende sottoscrivere, di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'ammissione dei nuovi soci, con la relativa quota di partecipazione.

5. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, sarà in ogni caso quello risultante dal Libro dei soci.

6. Ciascun socio, oltre alla quota di partecipazione sottoscritta, è tenuto a versare alla società i contributi a fondo perduto determinati annualmente dall'Assemblea in sede ordinaria, in proporzione alle proprie quote di partecipazione al capitale sociale.

7. I soci che entrano a far parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento della quota sottoscritta e dei contributi di cui al comma precedente, entro 30(trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

#### ART. 3 ENTI SOSTENITORI

1. La società può ricevere, per specifiche iniziative o attività, il sostegno economico o tecnico - scientifico di istituti di credito, società, organismi economici ed organizzazioni o istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali nonché di privati cittadini che condividano gli scopi consorziali della società.

2. Gli Enti pubblici e privati che, pur non essendo soci, intendano sostenere con continuità l'attività della società cooperando al perseguimento delle sue finalità, vengono iscritti, su loro richiesta e previa autorizzazione del Consiglio di Am-

ministrazione, in un apposito Albo "Enti Sostenitori", tenuto presso la società.

3. Gli iscritti nell'Albo "Enti Sostenitori" possono assumere, mediante apposito atto, l'obbligo di versare annualmente un contributo, determinato dal Consiglio di amministrazione d'intesa con l'Ente sostenitore.

4. Gli Enti Sostenitori possono chiedere ed ottenere la cancellazione dall'Albo in ogni momento.

La società può procedere alla cancellazione dall'Albo "Enti Sostenitori" di propria iniziativa, su delibera dell'Assemblea.

#### ART. 4 CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

2. Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Assemblea dei Soci. Il mancato consenso dovrà essere adeguatamente motivato.

3. La delibera dell'Assemblea che accoglie la domanda di ammissione di nuovi soci può stabilire, nell'osservanza dei principi della parità di trattamento e del rispetto sostanziale dei singoli soci, le eventuali modalità di trasferimento ai nuovi soci di una parte delle quote da ciascun socio possedute. In tal caso, i soci sono obbligati a cedere in misura proporzionale parte della loro quota di partecipazione.

4. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite,



l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

5. Il Patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalle riserve costituite dagli eventuali avanzamenti di gestione;

c) dai contributi di cui al precedente art.2 .6 versati dai soci, nonché dalle donazioni e dagli atti di liberalità compiuti dagli stessi o da altri soggetti;

d) dalle eventuali contribuzioni degli Enti sostenitori di cui al precedente art. 3.

ART. 5 BILANCIO PREVENTIVO - DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE -

#### BILANCIO SOCIALE - UTILI

1. Entro il 30(trenta) giugno di ogni anno deve essere predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Oltre a tale bilancio potrà essere predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione, sempre entro il trenta giugno di ogni anno, il documento programmatico pluriennale.

Entro il trentuno luglio di ogni anno il bilancio preventivo e l'eventuale documento programmatico pluriennale devono essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

2. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

3. Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei soci entro (120) centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio consuntivo regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e gli avanzi di gestione di ogni genere sono destinati a riserva; non possono essere distribuiti ai soci sotto qualsiasi forma, né nel corso della vita societaria, né all'eventuale scioglimento della società.

#### ART. 6 ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;

#### ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

##### DECISIONI DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati.

Essa è convocata presso la sede sociale od anche in altro luogo, purché in Italia, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci effettivi ed al Direttore, qualora nominato, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevuta, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilite per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della adunanza.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità di convocazione, è regolarmente costituita in forma totalitaria e può validamente deliberare, l'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, questi ultimi se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'Ordine del Giorno.

5. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

6. L'Assemblea in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

7. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

8. Le deliberazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono adottate per alzata di mano.

9. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno due volte l'anno e precisamente:

a) Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo;

b) Entro il 31 (trentuno) luglio, per l'approvazione del bilancio preventivo e dell'eventuale documento programmatico pluriennale.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2478 bis c.c., quando particolari esigenze della Società - relative alla struttura e all'oggetto della stessa - lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10. L'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o per richiesta scritta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Qualora la decisione assembleare abbia ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino modifiche dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci, sarà necessario, per la validità della delibera, il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

12. L'Assemblea nomina tra gli intervenuti il Segretario, almeno che il verbale venga redatto da un Notaio, nei casi previsti dalla legge o perché ritenuto opportuno dal Presidente.

13. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

I componenti degli organi sociali ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci.

14. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvaler-

si di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

15. In particolare spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale;

b) stabilire le direttive generali di azione ed i programmi generali di intervento della società, sulla base delle proposte a tal fine formulate dal Consiglio di Amministrazione;

c) approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e l'eventuale documento programmatico pluriennale;

d) determinare i contributi a carico dei Soci sulla base del bilancio preventivo e dell'eventuale documento programmatico previsionale, oltreché sulla base del bilancio consuntivo.

e) Approvare l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche;

f) Ammettere i nuovi soci quando ciò non comporti aumento del Capitale Sociale e deliberare in merito alle domande di recesso ed alle proposte di esclusione dalla società;

g) Deliberare su qualsiasi argomento ad essa proposto dal Consiglio di Amministrazione o devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge;

h) assumere le decisioni in merito a donazioni e lasciti anche di privati cittadini.

16. In particolare, spetta all'Assemblea in sede straordinaria-

ria:

a) decidere sulle proposte di modifica dello statuto;

b) decidere circa la proroga o l'eventuale scioglimento anticipato della società;

c) nominare i liquidatori e determinare i poteri in caso di scioglimento della società;

d) decidere su qualsiasi argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

#### ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri, anche non soci, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici), nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero, di cui tre nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ed uno ciascuno dai Soci Fondatori. I soci Fondatori provvederanno alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

I soci ordinari che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, avranno diritto a nominare l'altro o gli altri amministratori.

2. Salvo diversa delibera dell'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio, può nominare un Comitato Tecnico Scientifico ed i Soci Fondatori possono nominare, un Direttore, definendone i compiti con apposito contratto.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la revoca delle cariche

sociali dallo stesso deliberate.

4. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto, non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a) La predisposizione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del documento programmatico pluriennale nei termini indicati nell'art. 5, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Nella stesura del documento programmatico il Consiglio di amministrazione tiene conto, qualora nominato, delle indicazioni del Comitato scientifico.

b) Formulare le proposte circa l'adozione di un eventuale regolamento interno e delle sue eventuali modifiche;

c) definire ed attivare le forme di cooperazione degli enti sostenitori di cui al precedente articolo 3, sentito preventivamente il Comitato Scientifico, qualora nominato;

d) sottoporre all'Assemblea eventuali programmi generali di intervento della società ed esaminare le richieste presentate da Enti pubblici e privati per l'iscrizione nell'Albo degli Enti sostenitori;

e) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci.

5. Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi po-



teri al Presidente, al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione stesso, determinando i limiti delle rispettive deleghe.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, od in altro luogo purché in Italia, mediante avviso inviato per lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri, ai componenti il Collegio Sindacale e, se nominato, al Direttore, tutte le volte che il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente, lo giudichino necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. In caso di urgenza, il termine per la comunicazione può essere ridotto a due giorni, con convocazione da effettuarsi a mezzo telegramma, telefax o e-mail.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Inoltre nessuno di loro deve opporsi alla trattazione delle materie all'Ordine del Giorno.

7. Il Direttore, qualora nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a scopo consultivo e senza diritto di voto.

8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica, e, in caso di parità, dal più anziano di età. Per la validità

delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede la riunione.

9. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale portato all'approvazione della riunione successiva.

#### ART. 9 PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma della società ed a lui spetta l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, salvo quanto viene altrimenti delegato dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale della società, dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente apposta agli atti sociali varrà per i terzi quale dimostrazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

3. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le presiede.

#### ART. 10 DIRETTORE

1. Il Direttore, qualora nominato, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

3. Il Direttore gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed, in particolare:

- è responsabile, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, della gestione economica e finanziaria della società;
- cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni della società per gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;
- dirige il personale della società;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione della relazione previsionale annuale, dell'eventuale documento programmatico pluriennale e del bilancio consuntivo della società;
- esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria su ogni argomento a lui sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 11 COLLEGIO SINDACALE

Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea, si procederà alla nomina di un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio, scelto a termini dell'articolo 2398 del Codice civile, e due supplenti.

Al Collegio sindacale, ove nominato, competerà sia il control-

lo sulla legalità della amministrazione sia il controllo contabile della Società.

#### ART. 12 COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni consultive di pianificazione e di controllo dell'attività, tenendo presenti le esigenze e le potenzialità del territorio astigiano.

2. Del Comitato fanno parte esperti e rappresentanti delle Università degli Studi o di Istituti scolastici e universitari, di Enti pubblici e privati o di organizzazioni economiche sociali e culturali, di imprese o categorie industriali, commerciali ed artigiane, di Istituti di Credito o di ordini professionali, aventi elevata qualificazione scientifica o tecnico-professionale, con competenze diversificate ed aderenti agli scopi della Società.

3. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito da un numero massimo di 9 (nove) membri di cui almeno 1/3 (un terzo) rappresentanti dei Dipartimenti e degli Istituti Universitari.

4. Il Comitato nomina al suo interno il coordinatore che lo presiede.

5. Il Comitato tecnico-scientifico coordina la propria attività con il Consiglio di amministrazione a cui riferisce periodicamente. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Coordinatore e può essere convocato su richiesta del Presidente.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore, qualora nominato, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato.

7. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- esprime pareri di natura tecnico-scientifica su tutte le iniziative, progetti di ricerca ed attività svolte dalla società;

- propone lo svolgimento di nuove attività;

- fornisce orientamenti e stimoli per la rispondenza dei curriculum alle esigenze di professionalità del mondo del lavoro;

- fornisce le indicazioni e contribuisce alla organizzazione delle attività di stage;

- promuove l'inserimento dei "diplomati" nel mondo del lavoro.

#### ART. 13 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione di cui al precedente art. 2 o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria constatare i motivi che giustificano il recesso e provvedere conseguentemente.

3. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza

dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

4. Qualora il socio abbia assunto impegni nei confronti della Società ai sensi del presente Statuto, tali impegni devono comunque essere regolarmente ed integralmente adempiuti.

5. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea in sede ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente o sia stato sottoposto a procedure concorsuali;

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni della Società;

- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- abbia perso anche uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione alla società.

6. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del legale rappresentante della società.

7. La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 16.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la delibera di esclusione

sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

8. In caso di recesso od esclusione al socio uscente, che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la società, è restituita una somma corrispondente al valore minore tra il valore nominale della quota di capitale sociale sottoscritta e la corrispondente quota del patrimonio netto contabile alla data del recesso od esclusione.

#### ART. 14 REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone e l'Assemblea approva l'eventuale regolamento interno della società, per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

#### ART. 15 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea in sede straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze, i poteri e il compenso.

2. Delle residue attività che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento delle passività ed il rimborso delle quote sociali nel loro valore nominale, i beni di proprietà sociale (beni immobili, mobili, valori mobiliari attrezzature, ecc.) ed eventuali avanzi dovranno essere destinati agli Istituti scolastici della Provincia di Asti che abbiano in essere e/o ospitino all'atto dell'assegnazione corsi di laurea o diplomi di specializzazione post-universitaria. Ove ciò non fosse, i beni e gli avanzi residui verranno desti-

nati alla Provincia di Asti per essere utilizzati nelle attività di istruzione e/o di formazione professionale.

3. Se lo scioglimento della società sia motivato dal fatto che fra gli stessi soci si costituisca altra nuova società od organismo avente le medesime finalità, tutti i beni saranno conferiti al nuovo organismo o società, in conto quota di partecipazione azionaria dei soci della società disciolta, in ragione delle loro percentuali desunte dai rispettivi conferimenti.

#### ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Asti oppure sarà devoluto all'Arbitrato rapido tenuto presso la Camera Arbitrale di Milano.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di consorzi e società consortili.

F.to Maggiora Michele

F.to Vittorio Voglino



F.to Roberto Marmo

F.to Aldo Pia

F.to Sacco Mario

F.to dottor Anna Maria Prima Notaio